

ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 7 DELLA L. N. 190/2012 E SS.MM.II.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che la L. n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” dispone che in ciascun Ente l'organo di indirizzo individui, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito, “RPCT”), disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (cfr. art. 1, comma 7 della citata L. n. 190/2012);

VISTO quanto dettato dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 con oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

OSSERVATO che, all'articolo 43, il suddetto Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 per il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, stabilisce che, all'interno di ogni amministrazione, il responsabile per la prevenzione della corruzione debba svolgere, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza;

VISTO il D.lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, ed in particolare l'art 15, che dispone che il Responsabile del Piano Anticorruzione curi che nell'ente siano rispettate le disposizioni del decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;

VISTA la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 emanata del Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha fornito le necessarie precisazioni circa la nomina del Responsabile per prevenzione della corruzione anche in riferimento alla qualifica che lo stesso deve possedere e al supporto che deve essergli assicurato mediante appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie;

VISTA la Determinazione A.N.AC. n. 1134/2017 e le successive Delibere A.N.AC. n. 840/2018 e 1064/2019 (approvazione del P.N.A. 2019-2021), unitamente al più recente Allegato 3 al P.N.A. 2022 (approvato con Delibera A.N.AC. n. 7/2023) quest'ultimo specificamente dedicato a “Il RPCT e la struttura di supporto” che definiscono compiutamente i requisiti, le funzioni e le responsabilità del RPCT;

VISTA la Delibera n. 464 del 26 novembre 2025 “delibera di carattere generale sull’esercizio del potere di vigilanza e accertamento, da parte del RPCT e dell’ANAC, in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 39 del 2013”;

DATO ATTO CHE nel richiamato Allegato 3 al P.N.A. l’Autorità ha cura di precisare, relativamente alle società a controllo pubblico che *“Qualora l’ente/società sia priva di dirigenti o i dirigenti siano in numero limitato, l’incarico di RPCT può essere affidato a un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le competenze adeguate. In tale ipotesi, l’organo di indirizzo è chiamato a svolgere una vigilanza stringente sulle attività del soggetto incaricato”*;

CONSIDERATA l’esigenza segnalata dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, che è stata individuata dal legislatore nella commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) di provvedere alla nomina del Responsabile della prevenzione e corruzione;

CONSIDERATO che la società Gestione Servizi Territoriali GeSte Srl non ha dirigenti nel suo organico; CONSIDERATA la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” con la quale, al punto 2.1.2 si precisa che “Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti,”... “ il RCP potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze” sotto la vigilanza stringente e periodica dell’amministratore della società;

VALUTATO che le due figure di “Responsabile per la prevenzione della corruzione” e di “Responsabile per la trasparenza” presentano profili di complementarietà nell’ambito degli obiettivi che il legislatore intende perseguire sia con le norme anticorruzione, sia con la nuova disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni e ciò induce ad individuare un unico soggetto cui attribuire entrambi gli incarichi;

ATTESA la necessità di disciplinare i termini dell’incarico di RPCT, coerentemente alle indicazioni di A.N.AC., nell’ottica di assicurarne autonomia ed effettività di azione, come di seguito indicato;

CONSIDERATO che appare opportuno selezionare il RPCT tra quei soggetti che abbiano adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento della società, che siano dotati della necessaria autonomia valutativa, che non siano in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi, che non siano mai stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna né di provvedimenti disciplinari e che abbiano dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo;

VISTO E CONSIDERATO TUTTO QUANTO SOPRA

DECRETA

A) di nominare, con decorrenza dal giorno 1 aprile 2026 e per il triennio 2026-2028 il Sig. Cristiano Meciani quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di GeSTe Srl; al termine del triennio l'incarico sarà prorogabile una sola volta, in coerenza con le indicazioni di A.N.A.C. (cfr. Parere anticorruzione del 3 giugno 2025 - fasc.2129/2025);

B) di dare seguito agli adempimenti di legge, dando comunicazione di tale delibera ad A.N.A.C., nonché, attraverso i consueti canali di comunicazione aziendale, a tutto il management e al personale della Società, invitandoli a garantire la necessaria collaborazione attiva al RPCT nello svolgimento dei propri compiti.

Fermo restando che **i compiti e le funzioni sono definiti dalla citata L. n. 190/2012** che si intendono qui integralmente richiamati, si riportano, di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo, i principali obblighi e responsabilità dell'RPCT definiti dal vigente quadro normativo:

1. ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii., il RPCT deve:

- elaborare la proposta di Piano della prevenzione della corruzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8) entro il 31 gennaio di ogni anno e curarne la trasmissione all'Autorità Nazionale Anticorruzione; i contenuti del Piano, che caratterizzano anche l'oggetto dell'attività del RPCT, sono distintamente indicati nel comma 9 dell'art. 1 della richiamata legge;
- segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art 1, co. 7);
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8);
- verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);
- proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (art. 1, comma 10, lett. a);
- verificare, d'intesa con il dirigente competente in materia di personale, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità, a partire dai dipendenti chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base del Piano, il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. c);
- riferire sulla sua attività all'Organo di indirizzo politico se richiesto o se lui stesso lo valuti opportuno (art. 1, comma 14);
- trasmettere, entro il 15 dicembre di ogni anno, all'Organismo indipendente di valutazione e all'organo

di indirizzo dell'amministrazione una relazione, recante i risultati dell'attività svolta, con pubblicazione della stessa nel sito web dell'amministrazione (art. 1, comma 14).

2. ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii., il RPCT in particolare deve:

- vigilare sull'applicazione delle disposizioni in materia di rispetto delle norme sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto, con il compito di contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità (art. 15, comma 1), secondo le modalità e in base ai criteri definiti dalla citata delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 e dalla Procedura operativa per la vigilanza in materia di inconferibilità ed incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali di GeSTe Srl;
- segnalare i casi di possibili violazioni al decreto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini delle funzioni di cui alla L. 215/2004, nonché alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 15, comma 2);

3. ai sensi del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 art. 15, co. 3 il RPCT cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nella società, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione ad ANAC dei risultati del monitoraggio.

4. ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 97 del 2016, il RPCT in particolare, ai sensi dell'art. 43, deve:

- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente (comma 1);
- assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (comma 1);
- segnalare all'Organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (comma 1);
- assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico, anche in sede di riesame, sulla base di quanto stabilito dal suddetto decreto, ed in particolare dagli articoli 5, 5-bis e 9-bis (comma 4);
- provvede all'aggiornamento della Sezione "Trasparenza" del PTPCT all'interno della quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con la sezione "Prevenzione della Corruzione" del PTPCT medesimo;
- ai sensi del d.lgs. 24/2023 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" riceve e gestisce le segnalazioni whistleblowing (art.4, comma 5 del citato d.lgs. 24/2023- canale di segnalazione interna) in coerenza con la Procedura ed il Regolamento

aziendali whistleblowing, pubblicati sul sito della Società.

In tema di responsabilità e profili sanzionatori, a fronte dei compiti attribuiti, la L. 190/2012 prevede, in particolare, che:

- *“In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano”* (art. 1, co. 12);
- la sanzione disciplinare a carico del RPCT non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi (art. 1, co. 13);
- *“In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile [...] risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [...] nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare”* (art. 1, co. 14).

Il presente provvedimento è:

- comunicato all'ANAC nei termini e con le modalità prescritte;
- pubblicato nella sezione Società Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione del sito istituzionale di GeSTe Srl.

San Giuliano Terme, 1 aprile 2026

L'Amministratore Unico

Dott.ssa Vanessa Angotti

